

NATALINA FOLLA
Tecnico laureato alla Cattedra di Diritto Penale
dell'Università di Trieste

PERCHÈ TRADURRE IL CODICE PENALE SLOVENO?

1. - Anzitutto, devo ringraziare i relatori che mi hanno preceduto per le parole fin troppo generose che hanno avuto nei miei riguardi.

In realtà questo volume è il frutto di un lavoro di squadra; di un concorso necessario, come si direbbe in ambito penalistico, in cui il contributo di tutti è stato davvero essenziale: l'apporto di Zvonko Fišer e di Marco Ukmar; il sostegno del Prof. Bavcon, fin dall'inizio dell'impresa, l'approvazione del prof. Spangher e del prof. Pittaro, in Dipartimento; nonché, alla fine, l'opportunità, offertaci dal Prof. Vinciguerra, di pubblicare questo nostro lavoro nella sua prestigiosa collana.

A tutti, grazie.

2. - Il confine più aperto d'Europa; così veniva definita la frontiera tra l'Italia e la ex-Jugoslavia.

Eppure, quando, una decina di anni fa, cominciai ad indirizzare i miei studi verso il sistema penale jugoslavo, ebbi modo di rendermi conto che se frequenti rapporti culturali e commerciali avevano fatto di questa zona un indiscusso terreno di incontro e di reciproca conoscenza tra i due popoli, il settore giuridico,

per converso, quello penalistico intendo, non poteva vantare un apporto di ricchezza egualmente proficuo in tal senso.

In rare occasioni, infatti, il diritto penale jugoslavo era stato oggetto di attenzione da parte del mondo scientifico italiano, come, del resto, in rare occasioni i penalisti jugoslavi si erano attivati affinché ciò avesse a verificarsi.

Non che in Italia mancassero del tutto studi sull'argomento; alcuni, peraltro, erano anche decisamente autorevoli, per quanto un po' risalenti nel tempo, come quello del prof. Vassalli.

Su entrambi i versanti, però, scarso risultava l'interesse al confronto e alla collaborazione.

Non solo, ma quel che si conosceva del pensare penalistico jugoslavo era circoscritto quasi sempre alla filosofia marxista che quel sistema improntava, sulla falsariga di quello sovietico; e talvolta questa scarsa informazione era anche viziata o resa inesatta da stereotipi, da luoghi comuni che non contribuivano certo ad una migliore conoscenza della situazione specifica jugoslava.

Si sapeva, infatti, della sua impronta totalitaria, in rapporto soprattutto a certe categorie di delitti, come quelli "politici" ed "economici", i più influenzati, si sa, dalle scelte politiche che stanno a monte.

Ma poco o nulla si sapeva dei progetti e degli orientamenti di riforma, delle battaglie sostenute con estremo vigore, soprattutto in Slovenia, ma non solo, per tentare di conciliare socialismo e rispetto dei diritti umani, per bandire dal codice quegli istituti o quelle fattispecie di reato che più palesavano le tendenze illiberali del sistema.

Questo fermento, invece, c'era ed era molto intenso.

Ricordo il grande favore con il quale la dottrina jugoslava e i *mass media*, quelli sloveni soprattutto, accolsero nel 1990 la novella che riformulava tutta la categoria dei reati contro lo Stato e, in particolare, sopprimeva il contestato art. 133, qui oggi già menzionato, - il c.d. delitto verbale - [con il quale si puniva con il carcere duro da uno a dieci anni chi, con scritti, volantini, illustrazioni, discorsi, o in qualsiasi altro modo, invitasse o istigasse alla distruzione del potere della classe operaia e dei lavoratori, a mutamenti anticostituzionali dell'ordinamento socialista d'autogestione, alla rottura dell'unità e della fratellanza dei popoli e delle nazionalità... chi avesse a presentare le condizioni socio-politiche dello Stato con intenzioni ostili o in modo ingannevole...]; non che la legittimità di queste fattispecie di reato, come appunto l'art.133 o altri reati politici, non fosse giustificata all'interno del codice penale, è chiaro che ogni Stato cerca di preservare le proprie istituzioni anche attraverso lo strumento penale; ma il punto critico consisteva nel fatto che si trattava di fattispecie formulate in modo estremamente vago, il cui oggetto giuridico risultava impreciso e sfumato nei suoi confini, e quindi potenzialmente utilizzabili anche per la repressione del mero dissenso politico.

Questa riforma fu estremamente significativa all'epoca, in quanto frutto di battaglie sostenute per decenni. Tuttavia, essa nulla poteva più dinanzi al tracollo della situazione politica interna alla ex-Jugoslavia, nonché a quella più generale crisi dell'ordine socialista che interessava, ormai, tutti i Paesi dell'Est.

Ho avuto il privilegio - ai fini di una migliore comprensione degli eventi storici, si intende - di vivere la vicenda della transizione istituzionale dal sistema socialista ad un sistema di tipo liberale e democratico, qual è quello sloveno attuale, e della conseguente ed inevitabile riformulazione dell'assetto punitivo, accanto a giuristi che di questa ricostruzione del sistema penalistico sono stati tra gli artefici: il prof. Bavcon e il dott. Fišer, rispettivamente presidente della commissione redattrice del nuovo codice e membro della commissione medesima.

Quando, dunque, nel 1994 ricevetti in omaggio dal dott. Fišer la copia del nuovo codice, non ebbi esitazioni: se affrontare la nuova realtà europea rappresenta per tutti un fatto di coscienza, affrontare una realtà di frontiera, pensai, rappresenta, per chi la vive, un obbligo; diventava, cioè, un obbligo, conoscere e far conoscere la strada intrapresa da questo nostro Paese confinante, il primo dell'area ex-socialista ad essersi dato un nuovo codice penale.

Non restava altro che la traduzione.

Fu così che proposi al dott. Fišer e a Marco Ukmar, con i quali avevo già instaurato un certo rapporto di lavoro per i miei studi precedenti, di realizzare e curare assieme la traduzione del codice nuovo.

Trovai in loro lo stesso entusiasmo che animava me, o forse la stessa incoscienza; immaginavamo, infatti, solo in parte, la fatica e l'impegno che questa scelta avrebbe comportato.

3. - Perché tradurre un codice penale? Quali possono essere i vantaggi derivanti da una tale operazione?

Il diritto penale è, almeno in larga parte, diritto politico; presenta un legame particolarmente forte con la tradizione, con la coscienza dei valori, oltre che con emozioni e con paure primarie dell'uomo. La sua parte speciale, poi, può essere concepita come lo specchio in negativo dei valori, dei principi riconosciuti in una data società.

È facilmente intuibile, allora, come addentrarsi in un codice penale, in questo caso attraverso la sua traduzione, significhi, alla fine, addentrarsi nella cultura, e non solo giuridica, di un popolo e contribuire, pertanto, ad una migliore conoscenza del popolo stesso.

Varie sono le sfere che ne risultano coinvolte.

Quella scientifica e accademica, anzitutto.

Attraverso questo lavoro sono state poste le basi per avviare una comparazione critica tra i due sistemi - quello sloveno e quello italiano - e per sviluppare una collaborazione futura.

Non solo. La fonte normativa slovena è ora direttamente accessibile non solo al pubblico italiano, ma anche a tutti quegli stranieri - penalisti e no - che l'italiano lo conoscano. Aumenta, dunque, il numero di osservatori che può esprimere un proprio parere circa il livello di civiltà giuridica raggiunto dalla Slovenia; e anche questo è un aspetto non trascurabile per un Paese che aspira ad entrare a pieno titolo in Europa.

Sul versante della prassi, poi, i riflessi non sono meno importanti, e la notizia di questi giorni della Cedam che le copie del

volume sono state tutte esaurite nell'arco di un paio di mesi dalla pubblicazione ne è, a mio avviso, la conferma.

Il testo sloveno con traduzione italiana a fronte, infatti, può costituire un valido strumento per gli operatori del diritto di entrambi i Paesi, specialmente nelle zone bilingui: per magistrati, avvocati, polizia, traduttori e interpreti - soprattutto giudiziari, ma non solo -, anche se la traduzione non è "ufficiale"; ed inoltre potrebbe costituire uno stimolo per avviare operazioni analoghe in settori, laddove maggiore è l'esigenza di armonizzazione delle strategie punitive e delle soluzioni operative delineate da entrambi gli Stati per contrastare più efficacemente fenomeni criminosi che, a causa della ramificazione nei due (quando non in più) Paesi, assumono una connotazione transfrontaliera (se non transnazionale); si pensi alla delinquenza organizzata in materia di riciclaggio, di terrorismo, di traffico di stupefacenti o di armi o di materiale radioattivo, ma anche al contrabbando di organi o alla tratta di nuovi schiavi, donne e fanciulli, o ai reati ambientali.

Se poi travalichiamo la prospettiva strettamente giuridica, per entrare in una dimensione culturale di più ampio spettro, due almeno sono i riflessi degni di essere segnalati.

Il lavoro di traduzione consente non solo di comparare due testi normativi, come già si sottolineava, ma pone altresì a confronto due culture giuridiche, anzi due culture. Tradurre un termine, una parola, un'espressione ci ha posto, infatti, di frequente, di fronte a complessi problemi di tecnica linguistica o giuridica, ma, non di rado, ci ha offerto anche l'opportunità di esplo-

rare le affascinanti problematiche di carattere culturale ad essi sottese.

Ed infine vi è un ultimo, ma non meno significativo, profilo, che già è stato qui richiamato e che consiste nella valenza garantista, se mi è consentita un'espressione tanto impegnativa, che questo lavoro, per quanto non ufficiale, può esprimere nei confronti delle minoranze italiane in Slovenia, offrendo, appunto, la possibilità ai nostri connazionali di oltre confine di avvicinarsi nella loro lingua madre a un testo legislativo che è sì strumento di tutela dell'individuo nei confronti del potere ma che può essere anche strumento di repressione del potere nei confronti dell'individuo medesimo.

Questa molteplicità di funzioni, quindi, che il lavoro di traduzione del codice è in grado di esplicitare rivela, a mio avviso, un altro non trascurabile aspetto: vale a dire il ruolo di collante che il mondo universitario può svolgere tra le varie articolazioni della società civile, smentendo, così, quella presunta astrattezza che secondo taluni spesso connoterebbe l'operare accademico.

4. - Ma se oggi siamo qui per presentare la traduzione in lingua italiana del codice penale sloveno, siamo qui anche e soprattutto per presentare il codice penale sloveno.

Non è mia intenzione entrare in analisi dettagliate degli istituti penalistici in esso contenuti; il tempo non lo permetterebbe; e, del resto, gli autorevoli relatori che mi hanno preceduto lo

hanno già fatto egregiamente e altrettanto magistralmente lo farà anche il prof. Vinciguerra che concluderà questo incontro.

Mi limito, quindi, a qualche rapida riflessione.

5. - Il nuovo codice sloveno rappresenta un momento assai significativo del più generale processo di democratizzazione avviato in Slovenia a partire dal 1990; tuttavia, i prodromi di questa trasformazione si colgono già, a mio avviso, come dicevo sopra, in quell'indirizzo riformista liberal-democratico emerso nella Jugoslavia (e nella Slovenia) socialista e rispetto al quale, ribadisco, gli Sloveni si distinsero sempre come determinati e convinti promotori e sostenitori.

Se osserviamo, infatti, la linea di evoluzione che il diritto penale jugoslavo ha seguito nel periodo successivo al secondo conflitto mondiale, abbiamo subito modo di avvederci che essa è stata caratterizzata da un procedere - anche se a volte discontinuo - verso la realizzazione di un ordinamento giuridico di tipo liberale.

Per quanto concerne l'opera di ricodificazione del '94, la Slovenia ha costituito un laboratorio giuridico di estremo interesse, nel quale l'impegno del legislatore è stato duplice.

Anzitutto, i Redattori del codice e gli operatori giuridici che alla stesura di esso hanno contribuito sono stati investiti del compito di riformulare il diritto penale, adeguandolo alla più generale riforma istituzionale del Paese.

Al contempo si è posta la necessità di individuare, sul piano della politica penale, risposte moderne ed efficaci ai numerosi

problemi che investono la società civile slovena al pari di altri Paesi europei.

Se si eccettua la svolta strettamente ideologica, evento certo di non poco conto, che costituisce il momento più palese della rottura con il passato, il codice odierno non si pone in netta antitesi con quello socialista.

Esso rappresenta, piuttosto, il risultato di una ricerca di ammodernamento nella continuità. Una modernizzazione - già avviata in passato, come si diceva - che coincide con un avvicinamento graduale ai modelli giuridici dell'Europa occidentale e nel realizzare la quale il legislatore sloveno si è ispirato tendenzialmente alle direttive da tempo sviluppatesi in ambito europeo, secondo quello che si va ormai delineando come un comune pensare penalistico.

Probabilmente, l'esigenza attuale della Slovenia era quella di consolidare, più che di riformulare radicalmente. Consolidare in un corpo normativo principi che nell'orizzonte socialista avevano già fatto la loro comparsa, senza essere riusciti, però, a radicarsi saldamente per una intrinseca inconciliabilità con i postulati che reggevano il sistema istituzionale previgente.

6. - Della parte generale del codice è da mettere in luce il particolare risalto conferito dal legislatore ai principi di *extrema ratio*, di legalità, di colpevolezza, anche se essi non sempre hanno trovato piena attuazione nella disciplina dei singoli istituti.

Della triplice articolazione del principio di legalità, per esempio, che occupa il primo posto nella gerarchia dei principi prospettata dal legislatore, due sono gli aspetti che, a mio parere, meritano di essere segnalati.

Anzitutto, il significato che, in questo nuovo contesto istituzionale può assumere il suo nucleo più consueto e tradizionale, costituito dalla riserva di legge.

Intendo dire che ora la legalità dovrebbe svolgere la sua funzione di garanzia della libertà in modo più compiuto che in passato, non solo o non tanto per ciò che concerne la soddisfazione di esigenze di certezza del diritto, quanto piuttosto per il fatto che la legge emanata dal Parlamento - unica fonte formale del diritto penale - dovrebbe essere espressione effettiva della sovranità popolare in forza del confronto dialettico assicurato dal pluripartitismo parlamentare, riconosciuto dalla Costituzione odierna. Certo, sotto il profilo più strettamente tecnico-giuridico emergono i problemi che pure il nostro ordinamento conosce circa la operatività di certe fonti secondarie e dei limiti da attribuire alle stesse.

Secondo nodo fondamentale della legalità: il rispetto della tassatività e della determinatezza nella tecnica di formulazione delle fattispecie.

Un obiettivo che i redattori del codice si sono posti, nella convinzione che in tal modo si possa ripristinare il rapporto di fiducia del cittadino con lo Stato e con le sue istituzioni; per un verso, consentendo al consociato di discernere senza ambiguità tra la sfera del lecito e dell'illecito, e per l'altro, ridimensionan-

do quelle strumentalizzazioni che una scarsa tassatività o determinatezza può generare sul fronte della prassi applicativa.

Come ricordavo prima, una delle aree più tormentate del sistema precedente, sotto questo profilo, fu quella dei delitti "politici", nella quale figuravano numerose fattispecie di reato suscettibili di essere utilizzate in funzione repressiva, proprio a causa di una formulazione elastica e imprecisa, di un oggetto giuridico non ben determinato e di un taglio marcatamente soggettivistico: emblematico l'art. 133, il "delitto di opinione e di propaganda nemica e ostile al regime", già menzionato quest'oggi; ma si pensi anche al delitto di "minaccia all'integrità territoriale" o di "minaccia all'indipendenza", l'ipotesi di "alto tradimento e minaccia controrivoluzionaria dell'ordinamento sociale" o la "partecipazione ad attività nemiche". Tutte fattispecie, peraltro, come sottolineavo all'inizio, già rivisitate dallo stesso legislatore socialista in un senso più liberale alla fine del 1989, poco prima della separazione, allo scopo di renderle più compatibili con il principio di tassatività.

Se diamo uno sguardo, invece, alla parte speciale dell'odierno codice, nei capitoli più significativi in materia di libertà personale e di rapporti tra individuo e istituzioni, complessivamente non sembrano emergere vistose incongruenze con il principio di legalità e di tassatività e determinatezza; anzi, in certi settori si può registrare una notevole precisione nella descrizione delle fattispecie, come per esempio nel capitolo che disciplina i reati contro il diritto di voto e contro le elezioni (che, per

inciso, nella nuova scala dei valori prospettata dal legislatore occupa un posto di tutto rilievo).

7. - Una posizione di assoluta preminenza riveste, nel nuovo quadro penale, il principio di colpevolezza.

Contemplato sia nel codice che nella Costituzione (va detto, peraltro, che solo il principio di legalità e quello di colpevolezza sono riconosciuti espressamente dalla Carta costituzionale) esso viene indicato dalla dottrina slovena come una preziosa conquista della cultura e della civiltà umana, che la Slovenia, svincolata dall'influenza di una sorta di arretratezza giuridica orientale, deve ora coltivare con estrema cura.

La concezione normativa della colpevolezza, o più precisamente psicologico-normativa come l'ha prudentemente definita la dottrina, accolta nel sistema, si percepisce fin dalla prima lettura del codice.

L'art. 15 è eloquente al riguardo.

Il legislatore non lo ha rubricato, infatti, - *krivda* - colpevolezza, bensì - *kazenska odgovornost* - responsabilità penale, affermando, nel primo comma che è "responsabile penalmente chi è imputabile e colpevole".

Non solo; nel secondo comma, dopo aver enunciato che "è colpevole chi ha agito con dolo o con colpa", ha richiesto la presenza di un ulteriore requisito, uno dei più significativi per la configurazione della responsabilità: "la consapevolezza dell'illeceità del fatto".

La nozione di responsabilità penale tratteggiata dal legislatore sloveno del '94 viene dunque a coincidere con quell'idea normativa di colpevolezza (oggi pressoché dominante nella maggior parte dei sistemi penali) che trova, peraltro, riscontro anche nella disciplina di altre categorie penalistiche correlate alla responsabilità, come l'imputabilità, la nozione di dolo e di colpa o l'errore, sulle quali è ovviamente impossibile soffermarsi ora.

8. - Una funzione di notevole rilievo è stata riconosciuta al principio di sussidiarietà, indicato espressamente tra i cardini fondanti il sistema penale e collocato topograficamente in posizione immediatamente successiva al principio di legalità.

In forza dell'art. 2, infatti, "il ricorso a leggi e a sanzioni penali è giustificato solo quando e in quanto non risulti possibile garantire in altro modo la tutela della persona e degli altri valori fondamentali".

In proposito è interessante mettere in luce che la politica di riduzione dell'area penalistica e della punibilità si presenta come uno degli aspetti peculiari dell'opera di codificazione odierna e viene perseguita concretamente, attivando una serie di strumenti normativi, alcuni attinenti alla fase della legislazione, altri a quella applicativa.

Da ascrivere alla prima tipologia, per esempio, la selezione delle fattispecie penalistiche attraverso il criterio della pericolosità. Secondo quanto stabilito nell'art. 7, infatti, che fornisce la nozione di reato (anche questa una particolarità del codice sloveno), al di sotto di una certa soglia di pericolosità (pericolosità

intesa come disvalore penale di un certo rilievo e come elemento costitutivo del reato), la risposta punitiva non può e non deve essere di tipo penalistico, ma l'ordinamento dovrà ricorrere a tecniche di tutela extrapenali.

Sempre nella prospettiva tratteggiata, il legislatore ha tenuto conto anche dei fenomeni di persistente disapplicazione di certe norme per addivenire alla loro soppressione o trasformazione. Ricognizioni condotte in campo giurisprudenziale, infatti, avevano portato ad accertare la disapplicazione pressoché costante delle forme dolose di certi reati (lesioni o omicidio) nell'ambito della circolazione pubblica (segnatamente di quella stradale) o nello svolgimento dell'attività medica o farmaceutica. Queste constatazioni hanno indotto, pertanto, ad inserire nel corpo normativo, relativamente alle sfere menzionate, le sole previsioni colpose di tali reati (così negli artt. 190, 192 e 325). Un'innovazione, questa, collocata nella parte speciale, con ricadute, però, anche sulla parte generale in ordine al modello classico di reato qui contemplato.

Sul fronte applicativo, poi, vanno segnalati alcuni disposti normativi che escludono la punibilità, come la previsione della possibilità di condono della pena, consistente in una sentenza di condanna cui non segue l'applicazione della pena, nel caso in cui l'autore di un furto restituisca la cosa sottratta alla parte lesa prima di essere informato dell'inizio del procedimento penale a suo carico (art. 211, 4° comma), oppure il motivo speciale per il condono della pena previsto dall'art. 45, quando in un reato col-

poso le conseguenze del reato stesso abbiano colpito il suo autore in modo tale da far ritenere ingiustificata la sua condanna.

Finalizzata a decongestionare la rilevanza del fenomeno punitivo anche la soluzione, operante direttamente in relazione alle singole fattispecie di reato di parte speciale, del ricorso alle condizioni obiettive di punibilità (categoria che nel sistema sloveno ha avuto una sua particolare evoluzione, come possiamo apprendere da un interessante saggio in lingua italiana del dott. Fišer).

Nella maggior parte delle previsioni, l'inserimento di una condizione obiettiva di punibilità nella struttura della norma ha assicurato l'innalzamento della soglia di punibilità e, al di sotto di questa soglia, il penale lascia il posto all'amministrativo. Le lesioni gravi, per esempio, provocate in un incidente automobilistico, costituiscono non l'evento del reato (che è l'incidente), bensì la condizione di punibilità. Se le lesioni, invece, sono lievissime, il fatto avrà rilievo solo a livello di infrazione amministrativa, anche se l'evento "incidente" si è verificato.

Di più ampia portata, poi, per quanto più discutibile, il metodo deflazionistico previsto nell'art. 14 - Fatto di scarsa rilevanza penale -, con il quale si dà facoltà al giudice di negare la configurabilità del reato, quando un fatto, che pure presenta tutti gli elementi costitutivi di un reato, denoti una scarsa rilevanza penale ai sensi dei parametri fissati nello stesso articolo.

9. - Sono ancora molte le riflessioni, gli spunti critici che il nuovo codice suscita; molte le tematiche (si pensi al sistema san-

zionatorio o alla parte speciale) che varrebbe la pena illustrare. Oggi non c'è il tempo; speriamo che in futuro abbiano ad esserci altri incontri nei quali affrontare argomenti necessariamente trascurati in questa occasione.

Per parte nostra continueremo a seguire con grande interesse l'evoluzione di questo nuovo sistema penale, non foss'altro perché la prospettiva di una Europa unitaria ci costringerà ad una costante attenzione nei confronti di tutte le esperienze penalistiche europee.

Il proficuo confronto che, forse anche grazie a questo lavoro, si è andato sviluppando in questi anni tra le discipline penali delle due Facoltà di Giurisprudenza, quella di Lubiana e quella di Trieste, tra le persone che all'interno di questi settori operano, ci consente di affermare, senza presunzione, ma davvero con grande soddisfazione, che questo confine, oggi, può cominciare ad essere considerato uno dei più aperti d'Europa anche nel campo penalistico.